

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 14 settembre 2020, n. 245

Autorizzazione all'esercizio dello scarico provvisorio nel C.I.S.-N.S. "Canale della Lamia", delle acque reflue depurate effluenti dall'impianto di trattamento a servizio dell'Agglomerato di San Pancrazio Salentino (BR). D.Lgs n.152/2006 e L.R. n.18/2012.

il Dirigente della Sezione

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/07/1998, con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Vista la normativa del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27.04.2016, nonché del D.Lgs.196/03 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali ed alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione della nuova struttura organizzativa regionale "MAIA – Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa Regionale" che, nell'individuare l'articolazione in Dipartimenti – Sezioni – Servizi, colloca, in particolare, la Sezione Risorse Idriche nell'ambito del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell'Ambiente;

Visto l'AD n. 16 del 31.03.17 di "Attuazione del decreto del Presidente della GR n.443 del 31.07.2015". Conferimento incarichi di Direzione di Sezione;

Vista la DGR n. 1669 del 30/10/2017 con la quale è stata affidata la direzione della Sezione Risorse Idriche all'Ing. Andrea Zotti.

Visti altresì:

- il D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Norme in Materia Ambientale" ed in particolare la Parte Terza dello stesso che detta "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" con il quale vengono stabiliti, nella Sezione II "Tutela delle acque dall'inquinamento", i principi generali e le competenze per il rilascio delle autorizzazioni agli scarichi delle acque reflue;
- l'Allegato 5 alla parte III del predetto D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii. recante "Limiti di emissione degli scarichi idrici";
- il Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (nel seguito PRTA) approvato in via definitiva con Deliberazione di Consiglio Regionale n. 230 del 20 ottobre 2009 che all'Allegato 14 (Programma delle Misure - Tab. 3.2 – Programmazione interventi settore fognario/depurativo e riuso) ha individuato, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici, i recapiti finali degli scarichi rivenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane, nonché i trattamenti a cui devono essere sottoposti i reflui ed i relativi limiti allo scarico da rispettare;
- l'aggiornamento del PTA 2015-2021 adottato con DGR n. 1333 del 16/07/2019 e gli effetti delle disposizioni dell'art. 65 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano stesso;
- gli artt. 75 e 124 del richiamato D.Lgs 152/06 e ss. mm. ed ii. e la LR 18 del 3 luglio 2012, art. 22 che attribuisce alla Regione Puglia la competenza al rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione a servizio degli agglomerati di cui al PTA;
- la nota prot. 1311 del 20.07.2012 del Direttore di Area che invita i Dirigenti di Servizio, ciascuno per quanto di competenza, a porre in essere gli atti amministrativi conseguenti agli art. 22 e 23 della LR n. 18/2012;
- l'attuale assetto delle competenze in materia di controllo, rilevamento e sanzionatoria inerente agli scarichi di cui alla parte III del D.Lgs. 152/2006, così come definito dalle seguenti disposizioni normative:

LR 17/2000, DGR 1116/2006, LR 30/2015 e ss.mm.ii., LR 37/2015 e ss.mm.ii, LR 9/2016, DD.GG.RR. 1080/2016, 124/2018, RR.RR. 4/2018 e 21/2019,

- il RR n. 13/2017 “*Disposizioni in materia di reti di fognatura, di impianti di depurazione delle acque reflue urbane e dei loro scarichi a servizio degli agglomerati urbani*” che ha abrogato i Regolamenti Regionali 3 e 5 del 1989;

PREMESSO CHE:

- lo scarico del depuratore di cui trattasi è stato inizialmente autorizzato dalla Provincia di Brindisi con DD n. 524 del 23/05/2005, successivamente rinnovata attraverso la DD n. 1269 del 11/08/2009 avente validità di 4 anni dalla data della sua emissione;
- l’AQP, con nota prot. 16170 del 07/02/2013, ha richiesto il rinnovo del titolo autorizzativo allo scarico, interessando la Regione Puglia divenuta, *medio tempore*, autorità competente per effetto della LR n. 18/2012; con la medesima nota, l’AQP ha fornito un breve richiamo dei lavori di interconnessione tra l’impianto di depurazione e quello di affinamento, quest’ultimo interessato anche da contemporanei interventi di rifunzionalizzazione; tali interventi, decisi nel 2010 con il precipuo fine di conseguire il licenziamento di un refluo rispettoso dei valori limite di tab. 4 in accordo con le previsioni e gli obiettivi di qualità individuati nel PRTA, risultavano conclusi in data 29/12/2011;
- In ragione di quanto dichiarato dal gestore dell’impianto nella succitata missiva, la Regione, nella prima interlocuzione relativa al procedimento di rinnovo del titolo autorizzativo, avvenuta con nota prot. 5337 del 03/12/2014, ha chiesto a quest’ultimo di trasmettere la documentazione tecnica descrittiva dello stato di consistenza del depuratore aggiornato agli interventi effettuati tra gli anni 2010 e 2011; con l’occasione, la Regione Puglia ha chiesto, sempre all’AQP, un ulteriore elemento istruttorio ritenuto degno di considerazione, vale a dire il nulla osta del Consorzio di bonifica dell’Arneo (nel prosieguo Consorzio), atteso che lo scarico del depuratore in parola interessava, allora come ora, il Canale denominato “della Lamia”, ricompreso all’interno del comprensorio di bonifica del suddetto consorzio;
- l’AQP, con nota prot. 43544 del 22/04/2015, acquisita in atti al prot. 2364 del 28/04/2015, ha riscontrato quanto richiesto in precedenza dalla Regione, trasmettendo anche copia delle note prot. 12726 del 15/12/2014 e prot. 43184 del 21/04/2015, entrambe indirizzate al Consorzio;
- Sempre con la medesima nota del 22/04/2015, l’AQP ha trasmesso alla Regione alcuni elaborati relazionali e grafici del progetto definitivo di potenziamento dell’impianto di depurazione in esame, finanziato con fondo (FSC) attraverso la delibera CIPE 62/2011 (codice intervento P8016); tale progetto era stato precedentemente sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusosi con l’esclusione dalla VIA condizionata comunque al rispetto di una serie di prescrizioni, così come meglio definite nella DD n. 271 del 25/09/2014 e nei pareri ad essa allegati, acquisiti nel corso del relativo procedimento;
- l’ottemperanza alle prescrizioni pocanzi citate ha comportato l’elaborazione del Piano di Monitoraggio e Controllo che AQP ha trasmesso ad Arpa e Regione Puglia con nota prot. 60304 del 26/05/2017, acquisita in atti al prot. 4482 del 31/05/2017;
- Come successivamente comunicato dall’AQP, la conclusione dei lavori di potenziamento del presidio depurativo è avvenuta il 06/03/2017, con successivo collaudo del 30/10/2017 e messa in esercizio in data 13/11/2017;
- L’AQP, con nota prot. 9281 del 30/01/2019 acquisita in atti al prot. 1504 del 06/02/2019, in ottemperanza a quanto richiesto dal RR n. 13/2017, ha trasmesso il Piano di Gestione;
- Questa Sezione, con nota prot. 2262 del 28/02/2020, anche al fine di fornire riscontro alle missive del Consorzio prot. 476 del 28/01/2020 e 855 del 13/02/2020, ha inizialmente convocato un incontro tecnico con i soggetti interessati da tenersi in data 10/03/2020;
- La scrivente Sezione, con successiva nota prot. 2625 del 09/03/2020, ha comunicato il differimento del

predetto incontro tecnico a data da destinarsi a causa della dichiarazione dello stato di emergenza legato alla pandemia da Covid-19;

- L'AQP, con nota prot. 27483 del 24/04/2020, acquisita in atti al prot. 4215 del 28/04/2020, ha sollecitato il rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- Questa Sezione, con nota prot. 4828 del 21/05/2020, nel riscontrare la richiesta avanzata dall'AQP, dopo aver compendiato le principali fasi procedurali svolte nel passato, ha convocato i soggetti in indirizzo ad un tavolo tecnico da tenersi in modalità telematica il giorno 09/06/2020; con l'occasione la Regione ha chiesto ai soggetti invitati una serie di elementi informativi-istruttori necessari alla definizione del procedimento ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006;
- L'AQP, con nota prot. 35618 del 04/06/2020, ha riscontrato quanto richiesto dalla Regione con la nota prot. 4828 del 21/05/2020;
- L'Arpa Puglia, con nota prot. 35846 del 08/06/2020, ha comunicato che non avrebbe partecipato al tavolo tecnico convocato dalla Regione; tuttavia, ha informato che i dati più aggiornati relativi ai controlli effettuati nel 2020 sull'effluente del depuratore in esame erano quelli già trasmessi con nota prot. 31945 del 22/05/2020;
- Il Consorzio, in riscontro alla nota della Regione, ha trasmesso la missiva prot. 2896 del 08/06/2020, acquisita in atti al prot. 5601 del 09/06/2020, portata all'attenzione dei presenti al tavolo tecnico tenutosi il giorno 09/06/2020;
- La Regione, con nota prot. 5901 del 17/06/2020, ha trasmesso il verbale del precitato tavolo tecnico unitamente al report ed annessi allegati relativi al depuratore in esame, predisposti dall'AIP per l'occasione, nonché alla nota di Arpa Puglia e a quella del Consorzio pocanzi indicate;
- Il Consorzio, a seguito del tavolo tecnico del 09/6/2020, ha fatto pervenire la nota prot. 3303 del 29/06/2020, acquisita in atti al prot. 6346 del 30/06/2020;
- L'Arpa Puglia, con nota prot. 42826 del 08/07/2020, ha trasmesso le proprie osservazioni sul PMA precedentemente trasmesso da AQP con nota prot. 60304 del 26/05/2017;
- La Scrivente Sezione, con nota prot. 7355 del 22/07/2020, ha riscontrato la missiva del Consorzio prot. 3303 del 29/06/2020, pocanzi citata;

CONSIDERATO CHE dall'esame degli atti acquisiti è emerso quanto segue:

- Con riguardo all'agglomerato di San Pancrazio Salentino, il PRTA (2009-2015) ha previsto un carico generato pari a circa 14.000 AE e quest'ultimo dato resta attualmente confermato nell'aggiornamento del PRTA, adottato con DGR 1333 del 16/07/2019;
- Gli interventi di potenziamento conclusi nel 2017 hanno avuto l'obiettivo di aumentare la capacità depurativa dell'impianto in parola, allineandola al carico generato dall'agglomerato (14.000 AE);
- Dalla disamina dei dati aggiornati forniti dal gestore (allegati alla nota AQP prot. 27483 del 24/04/2020), emerge un carico organico medio influente all'impianto, espresso in termini di BOD₅, pari a circa 300 mg/l (media anno 2019); inoltre, dalle informazioni contenute nelle comunicazioni del gestore, così come riportate anche nel report dell'AIP acquisito in occasione del tavolo tecnico del 09/06/2020, emerge un valore del carico in ingresso, espresso in termini di AE e relativo all'annualità 2018, pari a 11.787;
- Dalle informazioni ricavabili dal report AIP acquisito in occasione del succitato tavolo tecnico del 09/06/2020, si rileva altresì quanto segue:
 - l'impianto, nella sua attuale configurazione risulta costituito dalle seguenti stazioni in esercizio:
 - **LINEA ACQUE:** Grigliatura, Dissabbiatura, Equalizzazione, Pre-denitrificazione, Ossidazione-nitrificazione, Dosaggio PAC, Sedimentazione secondaria, Filtrazione, Disinfezione;

- **LINEA FANGHI:** Pre-ispessimento, Stabilizzazione aerobica, Post-ispessimento dinamico e post-ispessimento statico, Disidratazione meccanica;
- L'impianto è dotato di un misuratore di portata in uscita e di un autocampionatore in uscita, mentre gli stessi sistemi di rilevazione non sono attualmente presenti in ingresso;
- L'impianto ha ottenuto l'autorizzato alle emissioni in atmosfera da parte della Provincia di Brindisi con DD n. 67 del 26.05.2017; sotto tale aspetto, l'impianto risulta attualmente dotato di un parziale sistema di copertura e deodorizzazione delle stazioni della linea fanghi; le opere necessarie per adeguare l'impianto alle previsioni dell'attuale normativa di settore regionale sono oggetto dell'intervento programmato P1456, il cui progetto definitivo, alla data del 09/06/2020, non risultava ancora trasmesso ad AIP;
- Sull'impianto sono presenti diverse vecchie stazioni oramai dismesse: n. 2 vasche Imhoff (localizzate nell'area dei pretrattamenti), la vecchia vasca di equalizzazione, n. 2 sedimentatori secondari e l'edificio del sollevamento alla clorazione (localizzati tra la nuova equalizzazione e il comparto biologico), n. 1 filtro percolatore (in adiacenza alla nuova equalizzazione), n. 1 sedimentatore primario (localizzato in adiacenza agli ispessitori);
- Secondo quanto riportato nel rapporto di monitoraggio della MS (manutenzione straordinaria – aggiornamento I trimestre 2020), è stato eseguito l'intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione della grigliatura e sono in corso interventi per la messa in sicurezza e la garanzia della sicurezza nelle condizioni di lavoro sull'impianto (con previsione di fine lavori al 31/12/2020); inoltre, risulta essere stata ultimata l'attività di progettazione *“degli interventi di manutenzione straordinaria della stazione di dissabbiatura, della chiariflocculazione, della recinzione perimetrale esterna, della messa in sicurezza dell'area sottoposta ex sedimentatori secondari e percolatori”*, che sembra riguardare molte delle stazioni dismesse.
- Si apprende, inoltre, che all'esito di sopralluogo effettuato da personale AIP in data 23/01/2020, l'impianto è risultato complessivamente in uno stato manutentivo definito buono, fatta eccezione per alcune carpenterie metalliche e opere civili;
- Sempre dalla lettura del report emerge che, a seguito dell'intervento P8016, le principali criticità rilevate sull'impianto, nell'attività di ricognizione finalizzata a definire lo stato di consistenza delle opere, svolta da AIP e AQP da febbraio 2017 a novembre 2018, siano state risolte; invece, le criticità *“residue”* dovrebbero essere superate con la realizzazione degli interventi già programmati (P1456), ovvero attraverso interventi di manutenzione straordinaria (ammodernamento opere civili, installazione misuratori e campionatori);
- Ad ogni buon conto una delle criticità dell'impianto tuttora rimasta irrisolta è rappresentata dall'arrivo delle extra-portate dovute ad acque meteoriche di dilavamento parassite;
- Dalle indicazioni fornite dai rappresentanti di AQP in occasione del tavolo tecnico del 09/06/2020 è emerso, altresì, che il presidio depurativo, nell'attuale configurazione impiantistica, è in grado di restituire un effluente rispettoso di tab. 4 attraverso il trattamento terziario realizzato a mezzo della stazione di filtrazione seguita dalla disinfezione chimica, senza l'impiego delle apparecchiature dell'impianto di affinamento esistente; in condizioni di gestione ordinaria, già con tale dotazione impiantistica, l'impianto è in grado di restituire un effluente rispettoso dei valori limite del DM 185/2003 per i parametri SST, BOD5 COD e Ntot, mentre, per il P.tot, con l'implementazione della co-precipitazione per via chimica, si sono ottenuti negli ultimi RDP in autocontrollo valori ben al disotto dei 2 mg/l; ad ogni buon conto, i rappresentanti di AQP hanno comunicato che è in fase di progettazione esecutiva un intervento di manutenzione straordinaria del trattamento terziario finalizzato ad incrementarne la capacità di affinamento per conseguire il rispetto dei valori limite previsti dal DM 185/2003;
- Con riguardo al recettore finale si è definito il seguente quadro informativo:

- Dalla disamina della relazione tecnica idrogeologica, trasmessa da AQP in allegato alla nota prot. 43544 del 22/04/2015, è emerso che il Canale “della Lamia” conclude il suo percorso alimentando un bacino endoreico ubicato in prossimità dell’abitato di San Donaci a circa 3 km dal punto di scarico (Sistema “Palude Balsamo” con la “Vora Grande”);
- Le acque reflue effluenti dal depuratore a servizio dell’agglomerato di San Pancrazio Salentino raggiungono il punto di scarico attraverso una condotta emissaria (DN 300) lunga all’incirca 1.500 m; tale condotta segue un percorso in sub-alveo fino a sfociare all’interno del canale, in corrispondenza di un salto di fondo di quest’ultimo, individuabile alle seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS 84 33N: 744256 E; 4479182 N;
- Nella predetta relazione sono state, inoltre, effettuate anche le seguenti analisi: le implicazioni dello scarico in atto rispetto alla circolazione idrica sotterranea presente nell’area di indagine; l’officiosità idraulica del canale interessato dal deflusso della portata effluente dal depuratore; l’assenza di punti di captazione di acque sotterranee destinate all’uso umano nel raggio di 500 m dal punto di scarico;
- In particolare, il tecnico redattore ha descritto una situazione idrogeologica locale caratterizzata dall’esistenza dell’acquifero carsico del Salento che, nell’area di studio, si attesta ad un livello piezometrico di circa 3 m s.l.m. (ad oltre 40 metri di profondità dal letto del canale);
- Parimenti, è stata attestata la presenza di un acquifero poroso superficiale dell’Area Lecce Settentrionale con un livello piezometrico non interferente con il punto di scarico;
- Infine, il tecnico redattore, con riguardo all’officiosità idraulica del canale “della Lamia” è giunto alle seguenti considerazioni conclusive:
 - In condizioni di tempo asciutto il solo deflusso delle portate effluenti dall’impianto è associato ad un tirante idrico di modesta entità, tale da scongiurare il manifestarsi di fenomeni di esondazione delle acque depurate nelle aree circostanti il corpo recettore;
 - Nelle predette condizioni è ipotizzabile che una buona parte delle portate venga persa per evapotraspirazione prima di giungere al bacino endoreico;
 - Con eventi meteorici ordinari il contributo della portata effluente dall’impianto rispetto a quella meteorica transitante nel canale è pari allo 0,2%, risultando del tutto trascurabile rispetto alle dimensioni del deflusso complessivamente analizzato;
 - In queste ultime condizioni (ordinarie con tempi di ritorno anche di 5 anni) o con eventi meteorici di notevole importanza è deducibile che un effluente già rispettoso dei valori limite *ex lege* previsti (tab. 4) subisca inevitabilmente un’ulteriormente riduzione della concentrazione dei suoi parametri per effetto della commistione con le acque transittanti contemporaneamente nel canale a beneficio di quest’ultimo;
- Dalle informazioni fornite dal Consorzio nelle due missive prot. 2896 del 08/06/2020 e prot. 3303 del 29/06/2020 si è appreso quanto segue:
 - A seguito di un sopralluogo effettuato da personale del Consorzio in data 23/06/2020 è stato confermato il percorso in subalveo della condotta emissaria; tuttavia è stata rilevata la mancanza di un chiusino di copertura di una botola avente scopo di ispezione che determina la fuoriuscita di refluo trattato in un punto posto a circa 440 m a monte dal punto ufficiale di scarico nel canale;
 - Il personale del Consorzio ha, inoltre, riferito delle condizioni in cui versa il bacino endoreico individuato come recapito finale dei depuratori di San Donaci e di San Pancrazio e la presenza costante di acque stagnanti lungo tutto il Circondariale e nel canale di collegamento dello stesso con al “Vora Grande”;
- La scrivente Sezione, in merito alle considerazioni esposte dal Consorzio, con missiva prot. 7355 del 22/07/2020, ha riferito quanto segue:

- la relazione specialistica idrogeologica, già citata, ha evidenziato che il corpo recettore, in assenza di eventi meteorici significativi capaci di alterare il regime idrologico del reticolo che sottende i bacini idrografici di riferimento, sia in grado di consentire l'inoltramento delle portate effluenti dall'impianto di depurazione;
 - Tali evidenze non appaiono così dissimili dalle argomentazioni contenute nella nota del Consorzio prot 3303 del 29/06/2020, nella parte in cui lo stesso Consorzio ammette che un giudizio di compatibilità idraulica positivo potrebbe essere concesso a condizione che vengano assicurati gli opportuni e ripetuti interventi manutentivi ordinari a valle del punto di scarico del depuratore in esame;
 - non si può certamente omettere che la competenza alla manutenzione dei corsi d'acqua ricompresi nelle opere di bonifica sia attribuita *ex lege* ai Consorzi, che sono comunque tenuti ad esercitarla per assicurare l'efficienza idraulica degli stessi, divenendo secondarie, rispetto alle finalità e ai compiti assegnati dalle norme di riferimento, le questioni relative allo stato economico-finanziario in cui si versa;
 - Viepiù, dalla lettura dell'articolazione della LR n. 4 del 2012 e del RR n. 17/2013, si ricava, in linea generale, che è ammessa la continuità degli scarichi esistenti dei depuratori comunali nelle opere di bonifica, purché siano conformi al PRTA, residuando in capo ai Consorzi la facoltà di definire le modalità tecniche di immissione degli scarichi nelle opere di bonifica, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 della LR n. 4/2012 e dell'art. 2 del RR n. 17/2013;
 - Trattandosi, poi, di scarico esistente, il Consorzio è nelle condizioni di rilasciare in piena autonomia il suddetto parere tecnico, per poi definire con l'istituto dell'autorizzazione il quantum da corrispondere.
- Sempre con riguardo al bacino endoreico "Palude Balsamo" si rileva inoltre che:
- La Regione Puglia ha finanziato con fondi P.O. FESR 2007/2013 un intervento progettuale del Consorzio di Bonifica dell'Arneo consistente nella manutenzione idraulica del canale circondariale della "Palude Balsamo", finalizzato a migliorarne le condizioni di deflusso delle acque attraverso opere di spurgo, diserbo e sistemazione della sezione idrica del canale, rimodellamento delle sponde e del fondo e la pulizia della "Vora Grande";
 - Risultano, inoltre, già assegnate risorse finanziarie per un intervento di manutenzione ordinaria finalizzato al ripristino della continuità idraulica del canale circondariale San Pancrazio e per un intervento di manutenzione straordinaria finalizzato al ripristino della continuità idraulica del canale circondariale San Donaci, di cui si è in attesa di acquisire le progettazioni esecutive;

ATTESO CHE, in ragione del quadro informativo delineatosi sul recapito finale, delle considerazioni sopra riportate, degli interventi manutentivi già effettuati e di quelli a farsi, si ritiene che lo scarico del depuratore adeguatamente trattato possa essere mantenuto a condizione dell'esecuzione degli interventi di manutenzione del corpo recettore ad opera del Consorzio che dovrà definire con AQP gli aspetti connessi al rilascio dell'autorizzazione ex RR n. 17/2013;

ATTESO ALTRESÌ CHE:

- Con riguardo all'efficienza depurativa dell'impianto è emerso quanto segue:
 - Successivamente alla nota della scrivente Sezione prot. 4828 del 21/05/2020, con la quale sono state formulate alcune prime considerazioni sull'andamento del processo di depurazione, in base ai dati allora disponibili (attestazione di efficienza funzionale ed Rdp di autocontrollo del Gestore relativi all'annualità 2019 e primo trimestre 2020, nonché riepilogo del monitoraggio di Arpa Puglia annualità 2019), sono state acquisite ulteriori informazioni da parte del Gestore (nota prot. 35618 del 04/06/2020 e dichiarazioni rese a verbale in occasione del tavolo tecnico del 09/06/2020) e da parte di AIP (report acquisito in occasione del medesimo tavolo tecnico);

- l'Arpa Puglia DAP Brindisi, successivamente ai dati trasmessi con nota prot. 31945 del 22/05/2020, ha fatto pervenire gli ulteriori esiti del monitoraggio condotto sull'effluente dell'impianto in questione relativi al II trimestre 2020, così come allegati alla nota prot. 51249 del 17/08/2020;
- Sulla base dei dati analitici a disposizione, si può dedurre un andamento del processo di depurazione in linea con le previsioni progettuali di potenziamento dell'impianto, tanto da poter ritenere ragionevoli e condivisibili le conclusioni contenute nell'attestazione di efficienza depurativa da ultimo acquisita, anche con riguardo al parametro "fosforo totale" che continua ultimamente a mantenersi al disotto dei valori limite di riferimento, come probabile effetto di un corretto settaggio della co-precipitazione per via chimica con l'utilizzo di PAC (policloruro di alluminio), come peraltro dichiarato dal Gestore;
- Con riguardo al PMA redatto dall'AQP si riferisce quanto segue:
 - Il DAP di Brindisi di Arpa Puglia, con nota prot. 42826 del 08/07/2020, acquisita in atti al prot. 7007 del 13/07/2020, ha indicato che la proposta di PMA può essere ritenuta validabile nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate;
 - Per quel che rileva ai fini dell'adozione del presente atto, la scrivente Sezione ritiene che quanto indicato al punto n) della nota di Arpa Puglia vada necessariamente coordinato ed integrato con le previsioni degli artt. 13 (gestione speciale) e 14 (gestione emergenza) del RR n. 13/2017 e dei connessi disciplinari, al fine di consentire un allineamento degli adempimenti contenuti nel PMA con quelli indicati negli altri strumenti di gestione/controllo previsti dal succitato regolamento regionale;
 - Il recettore dell'effluente del depuratore in esame è inserito in un bacino idrografico endoreico che termina con la "Palude Balsamo" e con l'inghiottitoio denominato "Vora Grande"; inoltre, nell'area ove sono ubicati i depuratori a servizio degli agglomerati di San Pancrazio e San Donaci risultano assenti stazioni di monitoraggio dello stato qualitativo dell'acquifero denominato "Salento Costiero" (C.I. 221); le predette caratteristiche rendono opportuno integrare il PMA con uno specifico monitoraggio dello stato qualitativo del suddetto acquifero, prevedendo l'attivazione di punti di monitoraggio a monte e a valle dello scarico (possibilmente in prossimità dell'inghiottitoio);
- con riguardo ai vincoli previsti dal PRTA, l'area interessata dall'impianto di depurazione e dal relativo scarico è ricompresa solo in "area vulnerabile da contaminazione salina", non trovando applicazione nel caso di specie le misure di tutela di cui all'art. 53 delle NTA del PRTA;

VISTO CHE:

- con l'art. 22 della LR n. 18/2012, la Regione ha avocato a sé la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico relative ai depuratori comunali a servizio degli agglomerati di cui al Piano di Tutela delle acque;
- a seguito del processo di riordino delle funzioni provinciali avviato con L 56/2014, la Regione Puglia ha altresì adottato le LL.RR. n. 31/2015 e ss. mm. ii., n. 37/2015 e ss. mm. ii. e n. 9/2016, con la conseguente riallocazione in capo alla Sezione di Vigilanza Ambientale regionale delle competenze in materia di vigilanza e controllo derivanti dalle funzioni non fondamentali delle Province, ivi inclusi gli scarichi dei depuratori comunali che, per effetto delle succitate disposizioni normative, sono stati espunti dal novero di quelli "di interesse provinciale", così come indicati all'art. 28 della LR n. 17/2000;
- La piena operatività della Sezione di Vigilanza Ambientale regionale è stata comunque conseguita soltanto con l'entrata in vigore del RR n. 21 del 2019, pubblicato sul BURP n. 126 del 04/11/2019;
- per le finalità connesse al presente atto, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione è identificabile come autorità preposta alla vigilanza e controllo degli scarichi dei depuratori comunali a servizio degli agglomerati urbani di cui al PTA;
- Arpa Puglia, ai sensi della DGR 1116/2006 e della L 132/2006, è il soggetto preposto all'esecuzione degli accertamenti analitici sugli effluenti dei depuratori comunali, con le frequenze e le modalità definite dall'all. V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 e dall'allegato 1 della precitata DGR 116/2006;

- le Province, le Asl ed i Comuni, cui sono attribuite specifiche funzioni in materia ambientale, igienico sanitaria e di vigilanza e controllo del territorio, per le finalità del presente atto risultano ulteriori soggetti deputati al controllo;
- Il Consorzio di Bonifica dell'Arneo è l'autorità preposta alla manutenzione del Canale "La Lamia" corpo idrico recipiente dell'effluente depurato dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di San Pancrazio Salentino, ai sensi della LR n. 4/2012;

RILEVATO CHE sulla base del quadro istruttorio acquisito nell'ambito del procedimento *de quo* e degli elementi informativi sopra esposti, si ravvedono i presupposti di fatto e le ragioni di diritto per procedere all'adozione del presente provvedimento;

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. n. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto in materia di protezione dei dati personali dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 e dal D.Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI

(ai sensi del d.lgs. n. 118/11)

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Dichiarazioni e/o attestazioni:

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Responsabile della P.O.

"Gestione delle infrastrutture idrico fognarie"

Dott. Pierelli Emiliano

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE IDRICHE

sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. "Gestione delle infrastrutture idrico fognarie", ritenuto di dover provvedere in merito con l'adozione della presente decisione finale, vertendosi quale materia non ricadente in alcuna fattispecie delle competenze attribuite agli organi di direzione politica, ex art. 4 della L.R. 7/97, bensì in quella di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della richiamata L.R. 7/77 attribuita alla funzione dirigenziale,

D E T E R M I N A

1. **di considerare** la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di autorizzare in via provvisoria**, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006 e ss. mm. ed ii. ed in forza dell'art. 22 della LR 18 del 3 luglio 2012, l'AQP Spa, in qualità di Gestore del SII, a scaricare l'effluente depurato del presidio depurativo indicato in oggetto nel corpo recettore costituito dal Canale "La Lamia", nel punto di scarico avente le seguenti coordinate metriche nel sistema di riferimento UTM WGS84 33N, 744.256 E e 4.479.182 N (come attestato nella relazione idrogeologica redatta per il progetto di potenziamento P 0694);
3. **di stabilire che:**
 - a. il predetto scarico, in ragione degli attuali dati dimensionali dell'impianto e del carico generato dall'abitato, dovrà tendenzialmente attestarsi su di un valore di portata media di 1.700 mc/d, corrispondere rispettivamente ad un carico influente all'incirca pari a 14.000 AE;
 - b. il presente atto avrà validità di 1 (uno) anno decorrente dalla data della sua notifica agli interessati; almeno 3 mesi prima della sua scadenza, l'AQP Spa dovrà inoltrare, alla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, istanza di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, nel rispetto delle condizioni di cui al comma 8 dell'art. 124 del D.Lgs 152 del 3 Aprile 2006 e ss. mm. ii., allegando la documentazione necessaria alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni impartite e quella attestante il corretto funzionamento dell'impianto. Lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto nel rispetto delle richiamate prescrizioni, fino all'adozione del nuovo provvedimento ed a condizione che la domanda di rinnovo dell'autorizzazione sia stata tempestivamente presentata;
4. **di stabilire che il Gestore osservi** le seguenti prescrizioni:
 - a. entro 30 giorni dalla notifica del presente atto:
 - dovrà trasmettere il PMA integrato e corretto con le osservazioni/prescrizioni formulate da Arpa Puglia nella nota prot. 42826 del 08/07/2020, avendo cura di considerare quanto indicato nelle premesse: *"...la scrivente Sezione ritiene che quanto indicato al punto n) della nota di Arpa Puglia vada necessariamente coordinato ed integrato con le previsioni degli artt. 13 (gestione speciale) e 14 (gestione emergenza) del RR n. 13/2017 e dei connessi disciplinari, al fine di consentire un allineamento degli adempimenti contenuti nel PMA con quelli indicati negli altri strumenti di gestione/controllo previsti dal succitato regolamento regionale"*;
 - dovrà dare evidenza del ripristino della piena funzionalità della condotta emissaria con la ricollocazione del chiusino sulla botola indicata nella nota del Consorzio prot. 3303 del 29/06/2020, trasmettendo apposita relazione sullo stato manutentivo del collettore e sulle condizioni del recapito finale nel punto di scarico con adeguato report fotografico;
 - in ragione dello sviluppo della condotta emissaria in sub-alveo, dovrà attestare che siano stati adottati tutti gli accorgimenti tecnici necessari ad evitare effetti di rigurgito presso l'impianto eventualmente provocati dal transito nel canale "della Lamia" delle portate associate anche a tempi di ritorno ordinari (5 anni e 30 anni);
 - b. entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto:
 - dovrà attestare l'installazione e la piena funzionalità dell'autocampionatore e del misuratore di portata in ingresso;
 - dovrà attestare l'avvenuta installazione dei cartelli riportanti i rischi igienici ed i divieti nelle fasce di rispetto di cui all'art. 9 del RR n. 13/2017, previa emanazione dell'apposita ordinanza del sindaco ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
 - dovrà trasmettere la proposta di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee con

l'individuazione dei potenziali piezometri/pozzi a monte e a valle idrogeologica dal punto di scarico da sottoporre alle valutazioni di Arpa Puglia;

- c. l'effluente depurato dovrà rispettare i valori limite di emissione di cui alla Tab. 4 dell'allegato 5 alla Parte III del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii., con assenza delle sostanze indicate al punto 2.1 dello stesso allegato e con un limite massimo di *E. Coli* pari a 2.500 UFC/100 ml;
- d. Nella concessione delle autorizzazioni allo scarico in fogna nera di reflui industriali e/o di processo, l'AQP Spa dovrà tenere in debita considerazione la prescrizione di cui al punto 4c), potendo individuare, in ragione della natura dei processi produttivi sottesi allo scarico, valori limite non meno restrittivi di quelli di tab. 3, o finanche di tab. 4 per tutti quei parametri che il presidio depurativo in esame non è in grado di trattare, con l'assenza comunque delle sostanze di cui al punto 2.1 dell'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006 (scarico su suolo e sottosuolo);
- e. il Gestore per le finalità connesse al riutilizzo irriguo delle acque reflue affinate, dovrà adottare un protocollo di accettazione per il rilascio dell'autorizzazione all'allaccio di nuove utenze che consenta di preservare la riutilizzabilità della risorsa, soprattutto con riferimento ai cicli produttivi e alle sostanze di cui alle tabb. 3A e 5 del medesimo allegato;
- f. gli autocontrolli sull'effluente depurato e sull'affluente all'impianto dovranno essere effettuati secondo le modalità e frequenze riportate nel PMA (par. 8.8 tabella 48), così come modificate dalle osservazioni di Arpa Puglia contenute nella nota prot. 42826 del 08/07/2020 alle lettere z) e aa): vale a dire, un minimo di 12 autocontrolli all'anno per la verifica della conformità dei valori limite di tab. 4 (con *E. coli* pari a 2.500 UFC/100 ml), da effettuare con frequenza mensile su campioni di effluente medio ponderati nell'arco delle 24 ore, prelevati attraverso campionatore automatico; un minimo di 12 autocontrolli sulle acque reflue affluenti all'impianto da effettuare con le medesime frequenze adottate per l'effluente;
- g. i risultati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi in allegato alla richiesta di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico, comunicandoli anche alla Sezione regionale di Vigilanza Ambientale, all'Arpa Puglia, all'AIP, al Consorzio e agli ulteriori soggetti deputati al controllo; le modalità di comunicazione previste nel PMA (capitolo 10), così come integrate dalle osservazioni di Arpa Puglia, dovranno essere impiegate a seguito del rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico, o nelle more della sua adozione ed in vigenza degli effetti del presente provvedimento, dal secondo anno in avanti;
- h. i superamenti dei valori limite negli autocontrolli **sull'effluente** dovranno essere prontamente trasmessi *in primis* alla Regione Puglia (Sezione Risorse Idriche e Sezione di Vigilanza Ambientale) e all'Arpa Puglia e, in aggiunta, all'AIP, al Consorzio e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;
- i. Unitamente agli autocontrolli di cui al precedente punto 4g), l'AQP, **in occasione della richiesta di rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico ex art. 124 del D.Lgs. 152/2006**, dovrà trasmettere alla Regione Puglia (Sezione Risorse Idriche e Sezione di Vigilanza Ambientale), ad Arpa Puglia e per conoscenza all'AIP, al Consorzio e agli ulteriori soggetti deputati al controllo:
 - l'attestazione di efficienza funzionale dell'impianto rilasciata sulla base dell'andamento complessivo del processo depurativo e dei risultati analitici dei suddetti autocontrolli;
 - l'attestazione di efficienza funzionale della condotta emissaria e del recapito finale;
 - l'attestazione di piena operatività delle stazioni di trattamento terziario, interessate dall'intervento di manutenzione straordinaria, necessarie al licenziamento di un refluo rispettoso dei valori limite ex DM 185/2003, in ossequio alle previsioni del PRTA;
 - le schede riassuntive dei dati di esercizio mensili, nel format allegato al disciplinare di gestione ordinaria, firmate e vidimate dal Responsabile Tecnico dell'impianto;
 - gli esiti degli autocontrolli sul corpo idrico recettore effettuati con le modalità e la frequenza indicate nel PMA, così come integrato dalle osservazioni di Arpa Puglia;

- l'elenco aggiornato delle utenze idriche allacciate in fogna che scaricano reflui di processo, con l'indicazione della specifica attività produttiva svolta;
 - j. Qualora il Gestore ricorra all'attivazione dei disciplinari di emergenza o di gestione speciale, dovranno essere osservati gli obblighi di comunicazione ivi previsti, in conformità alle disposizioni del RR n. 13/2017; il Gestore dovrà chiaramente aggiungere nell'elenco dei destinatari la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione ed il Consorzio;
 - k. Il gestore dovrà inoltre segnalare alle autorità competenti ogni possibile problematica che possa condizionare la qualità dello scarico; rientrano tra tali forme di segnalazione certamente le comunicazioni di arrivo, all'impianto di depurazione, di scarichi anomali sia di tipo quantitativo che qualitativo che dovranno essere portate a conoscenza delle predette autorità competenti, al fine di attivare le idonee forme di controllo del territorio e della rete fognaria;
 - l. Il gestore dovrà altresì comunicare alla Regione Puglia (Sezione Risorse Idriche e Sezione Vigilanza ambientale), ad Arpa e agli ulteriori soggetti deputati al controllo ogni mutamento che, successivamente all'emanazione del presente provvedimento, dovesse verificarsi nei valori di portata dei reflui al recapito finale, nella configurazione impiantistica e/o nel processo depurativo, e nella nomina del direttore tecnico;
- 5. di richiedere** ad AQP il rispetto degli obblighi di **registrazione e di conservazione dei documenti** previsti dal **Piano di Gestione e dagli annessi allegati**, nonché dal **disciplinare di gestione ordinaria** ed in particolare:
- a. dovranno regolarmente essere aggiornati e conservati presso l'impianto: il giornale di impianto (comprensivo anche delle registrazioni degli esiti dei controlli effettuati sulle diverse sezioni impiantistiche secondo la frequenza del piano di manutenzione allegato al Piano di Gestione); le apposite schede di registrazione dei principali parametri di esercizio su base mensile; le schede di controllo dei parametri di processo (contenenti le caratteristiche del liquame in ingresso e dell'effluente depurato, nonché le registrazioni dei parametri rilevati attraverso sensoristica fissa e/o mobile applicata alle principali sezioni impiantistiche); i registri di carico/scarico dei rifiuti prodotti dal processo di depurazione;
 - b. I suddetti documenti di registrazione dovranno essere messi a disposizione delle Autorità di Controllo, unitamente ad una copia dei seguenti documenti: Piano di gestione, provvedimento autorizzativo allo scarico e documentazione tecnico-descrittiva (progetto esecutivo ed esecutivi di cantiere/asbuilt), in formato cartaceo e/o digitale, che rappresenti l'impianto stesso in ogni dettaglio, ai sensi del RR n. 13/2017;
- 6. di obbligare** l'AQP al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni relative alla gestione dell'impianto di depurazioni:
- a. dovranno essere attivate e rese pienamente funzionanti tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei reflui così come tutte le linee ed i sistemi realizzati per il trattamento dei fanghi di supero prodotti presso l'impianto stesso, assicurando una idonea manutenzione degli stessi al fine di garantire un efficiente funzionamento, così come previsto nel Piano di manutenzione dell'impianto;
 - b. dovranno essere adottate le misure necessarie e gli accorgimenti tecnici che prevengano, lì dove tecnicamente possibile, l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento eventualmente causato dal malfunzionamento dell'impianto, la diffusione di cattivi odori ed aerosol, proliferazione di insetti e larve sia nell'area del depuratore che nell'area del recapito finale, come previsto nel Disciplinare della Gestione di Emergenza per ogni eventuale fuori servizio dell'impianto e nei piani di disinfezione dell'area del depuratore e del punto di scarico del recapito finale;
 - c. il gestore dovrà smaltire o riutilizzare i fanghi prodotti dal depuratore secondo le norme vigenti ed in particolare in conformità alle modalità previste nella Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e ss. mm. ed ii, ovvero nel D.Lgs. n. 99/92 e dalla LR n. 29/95;

- d. dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo alle emissioni in atmosfera rilasciato dall'Autorità competente;
- e. il gestore dovrà utilizzare l'impianto per il solo trattamento dei reflui convogliati tramite fognatura dinamica, fatto salvo il ricorso alla facoltà offerta dal comma 3 dell'art. 110 del D.Lgs. 152/2006, qualora siano positivamente verificati tutti i presupposti indicati nel medesimo articolo, siano adottate le conseguenti misure gestionali e non venga pregiudicato il rispetto dei valori limite allo scarico e la qualità del corpo recettore;
- f. dovranno essere garantite le condizioni di sicurezza *ex lege* previste contro i rischi igienico-sanitari connessi alla gestione del presidio depurativo e allo scarico del relativo effluente;
- g. lo scarico dell'impianto di depurazione dovrà avvenire nel rispetto delle norme ambientali, senza produrre alterazioni significative dello stato qualitativo del recettore finale;

7. di impegnare Arpa Puglia:

- a. sulla base delle disposizioni di cui all'allegato V alla parte III del D.Lgs. 152/2006, della DGR 1116/2006 e del RR n. 13/2017, ad eseguire gli accertamenti analitici sull'effluente depurato, prevedendo 12 campionamenti minimi su base annuale, di cui 8 (otto) **su tutti i parametri di tab. 4 all. V parte III del TUA** (E. coli 2.500 UFC/100 ml) e 4 (quattro) **limitati ai parametri di tab. 1, considerando i valori limite di tab. 4;**
- b. a trasmettere tempestivamente, anche alla Scrivente Sezione, gli esiti degli accertamenti analitici (comprensivi del verbale di campionamento) che abbiano evidenziato superamenti dei valori limite, al fine di consentire l'eventuale attivazione delle procedure di cui all'art. 130 del D.lgs. 152/2006;
- c. a trasmettere con le modalità e la cadenza trimestrale attualmente adottata il riepilogo degli accertamenti analitici condotti su base provinciale, ivi compresi quelli relativi al depuratore in esame;
- d. a definire con AQP e validare la proposta di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee con l'individuazione dei piezometri/pozzi a monte e a valle idrogeologica dal punto di scarico, affinché possa essere ricompreso nel PMA prima del rilascio dell'autorizzazione definitiva allo scarico;

8. di impegnare l'Autorità Idrica Pugliese a monitorare le attività connesse con la gestione del presidio depurativo di che trattasi, anche attraverso l'approvazione del programma di manutenzione, di cui al RR n. 13/2017, proposto da AQP, che dovrà sempre contemperare l'esigenza di effettuare interventi manutentivi sull'impianto con quella di tutela del corpo recettore, soprattutto per quelle manutenzioni che prevedano l'attivazione delle gestioni speciali o provvisorie; il predetto programma di manutenzione dovrà essere trasmesso alla Regione (scrivente Sezione e Sezione di Vigilanza Ambientale), all'Arpa Puglia, al Consorzio e agli ulteriori soggetti deputati al controllo;

9. di impegnare il Comune di San Pancrazio Salentino:

- a. ad assicurare il controllo del proprio territorio con riguardo alle disposizioni e ai divieti contenuti nel R.R. n. 26 del 09/12/2013, nel regolamento di igiene e sanità pubblica dei Comuni, in relazione alle disposizioni di cui alla L.R. n.36 del 20/07/94 e alla DGR n.3819 del 06/10/84, e nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ove viene sancito il divieto di immettere nella rete di fogna nera le acque meteoriche di dilavamento;
- b. ad emettere apposita ordinanza sindacale ai sensi del comma 3 dell'art. 9 del RR n. 13/2017 (BURP n. 60 *suppl.* del 25/05/2017) relativamente ai divieti di cui al comma 1 lettera a) del medesimo articolo;

10. di impegnare la Provincia di Brindisi a verificare l'esistenza di concessioni all'emungimento di acque sotterranee ancora attive, ricadenti nelle fasce di rispetto dal punto di scarico di cui all'art. 9 comma 1 lettera a) del RR n. 13/2017, e, qualora esistenti, a revocarle tempestivamente per effetto dei divieti di cui al citato articolo;

- 11. di impegnare altresì il Consorzio di Bonifica dell'Arneo e l'AQP Spa**, nelle more del rilascio del parere tecnico ai sensi dell'art. 2 del RR n. 13/2017 e della definizione degli oneri di cui all'art. 9 bis del medesimo regolamento, a garantire attraverso appropriati interventi di manutenzione del tratto di canale a valle del punto di scarico il corretto inasveamento delle portate effluenti;
- 12. di impegnare** il Comune di San Pancrazio Salentino, la Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione e la Provincia di Brindisi, ciascuno per quanto di propria competenza, a supportare l'AQP nei controlli sulle reti fognarie, soprattutto a seguito delle segnalazioni di arrivo di scarichi anomali all'impianto di depurazione;
- 13. di impegnare la Sezione di Vigilanza Ambientale regionale** a disporre controlli periodici presso l'impianto al fine di verificare il rispetto da parte del gestore delle prescrizioni contenute nel presente atto autorizzativo e la corretta gestione dell'impianto, come risultante anche dalla verifica dei registri, delle schede tecniche e del giornale di impianto sopra indicati; gli esiti di tali verifiche dovranno essere trasmessi alla Sezione Risorse Idriche per gli adempimenti di propria competenza;
- 14. di stabilire** che il mancato rispetto delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente determinazione e di ogni altra norma di legge o regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà, anche su segnalazione di Arpa Puglia e della Sezione di Vigilanza Ambientale della Regione, nonché degli ulteriori soggetti deputati al controllo, l'adozione dei provvedimenti di diffida, revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.lgs. n. 152/06 e ss. mm., fermo restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato decreto, da parte dei soggetti competenti;
- 15. di dare atto** che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza il titolare dell'autorizzazione allo scarico viene ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi;
- 16. di dare altresì atto che** la Regione Puglia si riserva di modificare ed integrare il presente provvedimento in ragione delle criticità che potrebbero verificarsi nel corso di esercizio dello scarico e delle segnalazioni che potrebbero pervenire dagli organi preposti al controllo e dagli altri enti interessati;
- 17. di disporre** la notifica a mezzo pec del presente provvedimento all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza Ambientale, all'ARPA Puglia, al Consorzio di Bonifica dell'Arneo, alla Provincia di Brindisi e al Comune di San Pancrazio Salentino;
- 18. di dare atto** che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;

Avverso il presente Provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso, ricorso al TAR Puglia, ovvero entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Il presente atto, composto da n. 15 fascie viene redatto in un unico originale, interamente in formato digitale, ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. ii.

Il presente provvedimento, sarà:

- a) conservato e custodito nei sistemi di archiviazione digitale dell'Amministrazione Regionale;
- b) inviato telematicamente e in formato digitale al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, all'Assessore alle Risorse Idriche;
- c) inviato in formato digitale al Segretariato della Giunta Regionale e sempre per il tramite della piattaforma informatica regionale ai sensi delle Linee Guida del Segretariato generale della Giunta regionale e del Segretario Generale del Presidente, prot. n. AOO_022_652 del 31.03.2020;
- d) inviato in formato digitale all'AQP S.p.A, all'Autorità Idrica Pugliese, alla Sezione Regionale di Vigilanza

Ambientale, all'ARPA Puglia, al Consorzio di Bonifica dell'Arneo, alla Provincia di Brindisi e al Comune di San Pancrazio Salentino;

- e) pubblicato all'albo on-line nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20, comma 3, del D.P.G.R. n. 443/2015, e sul portale Sistema Puglia;
- f) pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche

Ing. Andrea Zotti